

Servizio Tecnico

Conegliano, li

12/10/2011

Protocollo n. 1849/T

OGGETTO: gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture dell'ULSS n°7 – chiarimenti.

### CHIARIMENTO N. 8

#### Domanda

- 1) Art. 2 p.to 2 Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) lettera c) – Nella dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B, alla lettera c) è riportata la seguente dichiarazione: "di possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 4 e 5". Considerato che, con D.Lgs n. 205 del 03/12/2010 e Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n. 240 del 09/02/2011, è previsto l'esonero dall'obbligo di iscrizione all'Albo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi (cat. 4) quando sussiste l'iscrizione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi (cat. 5), si chiede di poter dichiarare di essere iscritti alla sola categoria 5 qualora l'impresa si trovi nelle condizioni richiamate dalla normativa vigente ed abbia richiesto il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli."
- 2) Disciplinare di gara art. 2 punto 2 Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) lettera g): si chiede conferma che la dizione corretta sia "Dichiara che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui al precedente punto f)" anziché punto e).
- 3) Capitolato Speciale art. 3 "Importo presunto del servizio" e Disciplinare di gara pag. 8: Si chiede conferma della presenza o meno di un importo a base d'asta non superabile per la formulazione dell'offerta economica in quanto, all'articolo 3 del capitolato speciale, punti 1 e 2, l'importo annuo complessivo del servizio è indicato come presunto pari a €. 800.000,00 mentre nel disciplinare di gara a pag. 8 terz'ultimo capoverso è riportato "vanno escluse dalla gara le offerte il cui importo complessivo sia superiore al prezzo d'asta fissato e indicato nel capitolato speciale d'appalto".

Si chiede pertanto se l'importo annuo di 800.000,00 €. è da considerarsi come importo a base d'asta non superabile ovvero se ci sia un altro importo a base d'asta da prendere in considerazione per la preparazione dell'offerta.

#### Risposta

- 1) Vedi chiarimento n. 6;
- 2) Vedi chiarimento n. 7;
- 3) L'importo d'offerta complessivo non potrà superare il costo di euro 800.000,00, corrispondenti a quantità presunte per le condizioni economiche indicate in offerta. Quantità diverse determineranno a consuntivo importi diversi, però sempre con l'applicazione dei costi offerti.  
L'importo complessivo del servizio fornito si desume dall'importo "a corpo", fisso e invariabile (lettera c) dell'Offerta), più i prezzi unitari per le effettive quantità di rifiuti (lettera a) e b) dell'offerta).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Valter CELEGA

